

Allegato "B" al numero 19.194 di repertorio 13.597 di raccolta

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE BUZZI UNICEM"**

Articolo 1 - Denominazione e sede

Su iniziativa della Buzzi Unicem SpA è costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, una fondazione denominata "FONDAZIONE BUZZI UNICEM ONLUS", con sede in Casale Monferrato (Alessandria) - via Luigi Buzzi n. 6.

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'acronimo "ONLUS" di cui al primo paragrafo del presente articolo nonché la locuzione "organizzazione non lucrative di utilità sociale" di cui al secondo paragrafo, sono sostituite da "ETS" ed "ENTE DEL TERZO SETTORE". L'eliminazione dell'acronimo (ONLUS) e della locuzione (organizzazione non lucrative di utilità sociale) e la loro sostituzione con l'acronimo "ETS" e la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" devono intendersi sospensivamente condizionate, quanto all'efficacia, rispettivamente alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.L. 3/7/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e all'iscrizione nel Registro Unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

La Fondazione svolge attività di ricerca scientifica sul mesotelioma avente particolare interesse sociale nonché altre finalità di alta rilevanza sociale; l'attività è svolta direttamente o affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.

La Fondazione è motivata dalla crescente incidenza del mesotelioma maligno e dal suo elevato costo sociale che rende necessario l'adozione di iniziative che contrastino efficacemente la malattia stessa e migliorino la prognosi dei pazienti.

La Fondazione ha i seguenti scopi:

- intende favorire lo studio, la prevenzione e la diagnosi precoce di detta malattia nonché promuovere lo sviluppo di forme di collaborazione che diffondano la conoscenza di questi temi nonché consentire il migliore intervento terapeutico su tale neoplasia, sviluppando la sua attività iniziale nell'ambito dell'area casalese, ma aperta ad ogni contributo a favore di pazienti provenienti da tutto il territorio nazionale nonché da altri paesi;
- mira allo sviluppo di nuovi metodi di diagnosi precoce, di identificazione di suscettibilità ad ammalarsi di mesotelioma a parità o meno di esposizione all'amianto, di nuovi moderni approcci terapeutici integrati che prevedano l'utilizzo di nuovi farmaci direttamente derivanti dalla ricerca di base ed in particolare dalla crescente mole di conoscenze offerte dagli studi di biologia molecolare (integrati o meno con le terapie più tradizionali);
- mira alla diffusione di tali conoscenze a tutti coloro che ne possono beneficiare sia pazienti che operatori sanitari;
- mira all'organizzazione editoriale di incontri scientifici mirati alla

divulgazione dei risultati emergenti dalla ricerca scientifica;

- intende creare borse di studio nonché contribuire allo sviluppo delle istituzioni e delle associazioni esistenti che già studiano questa materia per educare ricercatori nello studio e nella cura di tale affezione;
- verifica la disponibilità di altre persone giuridiche a contribuire al raggiungimento dei compiti statutari;
- assiste i pazienti, i parenti degli stessi e le comunità locali nell'ambito delle finalità di solidarietà dianzi citate anche attraverso forniture di apparecchi e dispositivi medici.

Le attività di cui sopra sono da intendersi attuate nell'ambito di quanto previsto dalle lettere b) e h) dell'articolo 5 del Dlgs. 117/2017.

Articolo 3 - Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. N. 117/2017. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Durata

La Fondazione avrà durata sino al 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, previo assenso scritto del Fondatore.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale costituito dal Fondatore pari ad euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), dagli incrementi successivi del fondo medesimo.
- dalle elargizioni o contributi fatti da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme derivanti da eventuali avanzi di gestione destinati dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio non potrà comunque essere inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 6 - Entrate

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le seguenti entrate:

- I redditi derivanti dal suo patrimonio di cui all'art. 5;
- I contributi e le liberalità devoluti alla Fondazione;
- Gli eventuali proventi derivanti dall'attività propria della Fondazione.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- L'organo di controllo e di revisione dei conti.

Articolo 8 - Presidente della Fondazione e Consiglio di Amministrazione

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Organo stesso nominato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove); esso è nominato dal Fondatore e dura in

carica 3 (tre) anni, scadendo con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio.

I consiglieri sono rieleggibili. Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri rimasti provvederanno alla loro sostituzione. I membri così nominati rimarranno in carica per la rimanente durata del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, i quali restano in carica per tutto il triennio di vita dello stesso Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, per le proprie riunioni, nominerà di volta in volta un segretario, anche esterno rispetto ai propri componenti.

Per la prima volta Presidente e Vice Presidente sono nominati dal fondatore.

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera in ordine alla devoluzione dei fondi nell'ambito dell'attività istituzionale, sia con riferimento ai Progetti proposti dal Comitato Scientifico, sia per gli interventi di iniziativa propria;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobiliari;
- delibera l'adozione di eventuali regolamenti;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti privati nazionali o internazionali;
- delibera la eventuale costituzione di Centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, previo assenso scritto del Fondatore, nel pieno rispetto dei principi fondamentali dello Statuto Fondazionale;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente o ad altri Consiglieri in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;
- delibera l'eventuale nomina di un Direttore, stabilendone i poteri.

Articolo 10 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione avviene con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione trasmesso almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza la convocazione avverrà almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione che comunque potrà svolgersi anche per via telematica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 11 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale delle attività della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Hanno, altresì, la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio il consigliere od i consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 12 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) scelti tra medici, docenti universitari, biologi e soggetti comunque esperti nel campo della ricerca e del trattamento del mesotelioma; esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Scientifico dura in carica 3 anni, scadendo con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato Scientifico ha il compito di promuovere gli indirizzi della Fondazione, di sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di devoluzione dei fondi per la ricerca sul mesotelioma e di valutare la serietà e l'interesse delle proposte di ricerca sul mesotelioma.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare ed assistere i Consiglieri di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico verbalizza le sue riunioni con verbale sottoscritto dai presenti.

Per la prima volta il Comitato Scientifico è nominato dal fondatore in sede di atto costitutivo.

Articolo 13 - Organo di Controllo e di revisione dei Conti

L'Organo di Controllo, che potrà essere anche monocratico, è nominato dal Fondatore applicandosi le previsioni di cui all'articolo 2399 del codice civile. La scelta dell'Organo di Controllo deve essere effettuata tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Agli effetti della possibile attività da svolgere valgono le previsioni di cui all'art. 30 del Dlgs 117/2017. L'organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni, la carica cessa con l'approvazione del bilancio di esercizio del terzo esercizio di durata in carica ed i suoi componenti possono essere confermati.

Per la prima volta l'Organo di controllo è eletto dal fondatore. In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Organo di Controllo, il Fondatore propone i nuovi soggetti per la carica.

Qualora ricorrano i requisiti di legge per la revisione legale dei conti e detta revisione non venga attribuita dal Consiglio all'Organo di Controllo, occorre procedere, per tale attività, alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 14 - Libri verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

I verbali dell'Organo di Controllo, e del Comitato Scientifico devono essere trascritti su apposito libro.

Articolo 15 - Gratuità delle cariche

Le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni del loro ufficio fatte salve nuove e diverse disposizioni di legge, ad eccezione delle cariche inerenti l'Organo di Controllo e/o di revisione legale dei conti.

Articolo 16 - Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno successivo, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, al ricorrere dei presupposti di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore.

La pubblicità dei dati, quale prevista dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, sarà attuata sul sito della Fondazione

www.fondazionebuzziunicem.org

Articolo 17 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi, devono essere normalmente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e pertanto accantonati in sede di approvazione del bilancio consuntivo in apposito fondo denominato "fondo promozione e sviluppo attività istituzionali"; è comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione patrimonializzare in tutto o in parte gli eventuali avanzi di gestione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 18 - Estinzione

In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Ufficio di cui all'art 45 del D.L. 117/2017, ad altro ETS operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge sulla base di nuove normative che saranno in vigore al momento dello scioglimento.

Agli effetti della devoluzione, dal momento dell'operatività del Registro del Terzo settore di cui al DL 3 luglio 2017 n. 117, la stessa avrà efficacia solo dopo aver acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente.

Articolo 19 Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

La fondazione esplica la sua attività su tutto il territorio nazionale.

Casale Monferrato 11 dicembre 2024

All'originale firmato:

Maria Consolata Buzzi

Avv.to Marina Aceto notaio